



REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1-Finalità e contenuti del regolamento
- Art. 2 Funzioni del Tesoriere
- Art. 3-Competenze del Tesoriere

TITOLO II - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 4-Il Collegio dei Sindaci
- Art. 5 Principi informativi e stato giuridico
- Art. 6-Elezione e durata dell'incarico
- Art. 7- Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione
- Art. 8-Esercizio della revisione
- Art. 9-Funzioni del Collegio
- Art. 10-Verifiche di cassa
- Art. 11- Contenuti delle verifiche di cassa

TITOLO III – BILANCIO DI PREVISIONE

- Art. 12-Modalità di previsione
- Art. 13-Limiti alle previsioni di spesa
- Art. 14-Pubblicità del bilancio
- Art. 15-Applicazione e utilizzo del fondo di cassa
- Art. 16-Procedura per le variazioni di bilancio
- Art. 17-Salvaguardia degli equilibri di bilancio

TITOLO IV - LA GESTIONE

- Art. 18-Disciplina del servizio di Tesoreria
- Art. 19-Competenze del servizio di Tesoreria
- Art. 20-Limite dei pagamenti di spesa
- Art. 21-Economo

TITOLO V- LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

- Art. 22-Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale
- Art. 23-Deliberazione del rendiconto
- Art. 24 Crediti
- Art. 25-Debiti
- Art. 26-Risultanze della gestione
- Art. 27-Situazione patrimoniale
- Art. 28-Beni non inventariabili

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 29-Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile della CONFEDIR (Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della Pubblica Amministrazione)
2. Il regolamento costituisce un insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico-finanziaria, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio della CONFEDIR ed alle rilevazioni, dei fatti gestionali che comportano entrate e spese dell'ente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 2

Funzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere, nominato dalla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 11, comma 6 dello Statuto, deve garantire le funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria, in particolare:
 - gestione del bilancio riferita sia alle entrate che alle spese;
 - rapporti con gli istituti di credito e con gli altri soggetti preposti, sia interni che esterni, alle attività finanziarie e contabili della Confederazione;
 - rapporti con il Collegio dei Sindaci;
 - tenuta dello stato patrimoniale e dell'inventario.
2. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere le relative funzioni sono assunte ad ogni effetto dal Segretario Generale.

Articolo 3

Competenze del Tesoriere

1. Il Tesoriere è tenuto:
 - a) a curare la conservazione e la gestione del patrimonio della Confederazione;
 - b) a vigilare sulla tenuta dei registri per quanto non obbligatori ai sensi di legge e dei documenti contabili, dei quali è responsabile;
 - c) provvede agli incassi ed ai pagamenti, in conformità alle decisioni della Segreteria Generale;
 - d) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto degli incassi, dei pagamenti e la situazione patrimoniale di concerto con i consulenti contabili, fiscali e del lavoro della Confederazione;
 - e) segnala obbligatoriamente al Segretario Generale e alla Segreteria Generale, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano a suo giudizio comportare gravi pregiudizi alla gestione contabile dell'Associazione;
 - f) amministra il personale assunto dalla Confederazione e provvede a tutti gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale relativi a tale personale;

TITOLO II - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 4

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Confederazione e vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ha il compito, inoltre, di esaminare gli atti contabili della CONFEDIR e la situazione di cassa. Esso riferisce:

- a) alla Segreteria Generale in sede di approvazione del bilancio annuale;
 - b) al Congresso in sede di relazione del Tesoriere della Confederazione sulla gestione finanziario -patrimoniale.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Sindaci si avvale principalmente del Tesoriere e dei consulenti contabili, fiscali e del lavoro quale supporto alla sua attività; deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 5

Principi informativi e stato giuridico

1. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 6

Elezioni e durata dell'incarico

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti; controlla l'amministrazione della CONFEDIR e vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ha il compito, inoltre, di esaminare gli atti contabili della Confederazione e la situazione di cassa. Esso riferisce:

- a) alla Segreteria Generale in sede di approvazione del bilancio annuale;
- b) al Congresso in sede di relazione del Tesoriere della Confederazione sulla gestione finanziario -patrimoniale.

2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei componenti effettivi a partecipare alle riunioni indette.

3. Il Segretario Generale convoca il Collegio Sindacale alle riunioni della Segreteria Generale in cui si discutono materie attinenti il patrimonio ed il bilancio.

4. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 16 dell'art.7 dello Statuto, rimane in carica per quattro anni.

5. Un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio devono essere in possesso di specifiche competenze in materia di contabilità.

Articolo 7

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione

1. Per i componenti del Collegio dei Sindaci valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità ed i limiti dell'assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

2. L'assenza non motivata di un componente a due riunioni consecutive del Collegio durante un esercizio finanziario comporta la decadenza dello stesso.

3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempimento, dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi trenta giorni; il Sindaco subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio.

Articolo 8

Esercizio della revisione

1. L'esercizio della revisione è svolto dal Collegio dei Sindaci, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e alle norme del presente Regolamento. Il singolo componente può compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferirne al Collegio.

2. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi ogni qualvolta sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni. Il Presidente convoca e presiede il Collegio.

3. Le riunioni del Collegio non sono valide se non intervengono almeno due dei suoi componenti. Il Collegio decide con voto palese e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammissibile l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi che ne determina l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato e il revisore dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso. L'assenza di indicazioni nei verbali significa unanimità.

4. Le sedute del collegio non sono pubbliche; alle stesse possono assistere, salvo diversa disposizione del Presidente il Segretario Generale, il Tesoriere, il Responsabile della Segreteria Tecnica e se richiesta i professionisti fiscali e del lavoro incaricati dalla Confederazione.

5. Il Collegio può essere supportato da un segretario, individuato dal Segretario Generale, che ne raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione e se richiesto stende i verbali delle sedute.

6. I Sindaci nell'esercizio delle loro funzioni:

a) possono accedere agli atti e documenti della Confederazione e possono chiedere, anche verbalmente, al Segretario Generale e al Tesoriere, notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti ed i documenti sono messi a disposizione del Collegio nei termini richiesti e comunque con la massima tempestività;

b) ricevono dal Segretario Generale la convocazione alle riunioni della Segreteria Generale in cui si discutono materie attinenti il patrimonio ed il rendiconto;

c) partecipano alle sedute della Segreteria Generale dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Articolo 9

Funzioni del Collegio

1. Il Collegio dei Sindaci provvede alla ricognizione formale della gestione amministrativa, finanziaria, economica, contabile e fiscale della CONFEDIR, con i seguenti principali adempimenti:

a) attività di collaborazione con la Segreteria Generale sulla funzione di controllo;

b) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti della Confederazione;

c) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;

d) parere sulle variazioni ed assestamenti di bilancio da esprimere entro dieci giorni dal ricevimento della proposta e della relativa documentazione di supporto;

e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

f) accertamento sulla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica e fiscale;

g) controllo dell'equilibrio della gestione finanziaria;

h) controllo degli adempimenti in materia di personale e dei relativi versamenti contributivi;

i) verifiche di cassa, verifica della gestione del servizio bancario e di quello degli altri agenti contabili;

l) referto immediato alla Segreteria Generale ed al Segretario Generale su gravi irregolarità nella gestione;

m) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il Collegio dei Sindaci, inoltre, redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto e sullo schema dello stesso. La relazione al rendiconto dovrà contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Articolo 10
Verifiche di cassa

1. Con cadenza trimestrale il Collegio dei Sindaci procede, alla verifica ordinaria di cassa.
2. Ad ogni cambiamento del Segretario Generale e del Tesoriere si procede ad una verifica straordinaria della cassa, con l'intervento, rispettivamente, del Segretario Generale, del Segretario Generale subentrante, del Tesoriere uscente e del Tesoriere subentrante.
3. Di ogni verifica si redige un verbale, conservato presso la sede legale della Confederazione per permetterne la consultazione agli aventi diritto, che ne facciano richiesta. Una copia del verbale viene, altresì, rilasciata al Collegio dei Sindaci.

Articolo 11
Contenuti delle verifiche di cassa

1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal precedente articolo debbono considerare:
 - a) la regolarità della giacenza di cassa;
 - b) la regolarità della gestione della Tesoreria e dell'Economato.

TITOLO III – BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 12
Modalità di previsione

1. Il bilancio finanziario di previsione per l'anno successivo, secondo il principio di cassa, nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento è approvato dalla Segreteria generale entro il 31 ottobre.

Articolo 13
Limiti alle previsioni di spesa

1. Il bilancio di previsione costituisce il limite agli impegni di spesa.
2. Il bilancio di previsione deve, altresì, assicurare idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 14
Pubblicità del bilancio

1. La pubblicità dei contenuti del bilancio di previsione e del successivo rendiconto consuntivo deve realizzarsi con l'informazione alle OO.SS. aderenti alla Confederazione, in ordine all'impiego delle quote e delle altre entrate dell'Ente. Tale pubblicità si realizza mediante l'invio dei suddetti bilanci alle OO.SS. aderenti.
2. La Segreteria Generale individuerà criteri ed idonee forme di pubblicità esterna dei bilanci o rendiconti ex art. 27 comma 2 dello Statuto.

Articolo 15
Applicazione e utilizzo del Fondo di cassa

1. Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, in sede di redazione del medesimo, è consentito applicare allo stesso, in tutto o in parte, il fondo di cassa presunto riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. Le spese finanziate con il fondo di cassa non possono essere impegnate prima che il fondo medesimo sia stato accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione da parte della Segreteria generale.

Articolo 16

Procedura per le variazioni di bilancio

1. La Segreteria Generale potrà autorizzare nuovi impegni di spesa, sopravvenuti o ritenuti necessari, anche diversi rispetto ai fini istituzionali dell'Ente; attraverso la medesima delibera che autorizza le nuove uscite, la Segreteria Generale dovrà altresì deliberare circa i tempi e le modalità di copertura della spesa.

Articolo 17

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. La salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere intesa come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. La Confederazione deve rispettare, durante la gestione e nelle eventuali variazioni dal bilancio di previsione, gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese.

TITOLO IV - LA GESTIONE

Articolo 18

Disciplina del servizio di tesoreria

1. La CONFEDIR si avvale del servizio di Tesoreria.

Articolo 19

Funzioni e competenze del servizio di Tesoreria

1. Le funzioni e le competenze del servizio di Tesoreria sono quelle individuate agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 20

Limite dei pagamenti di spesa

1. Il Tesoriere dovrà essere autorizzato per iscritto dal Segretario Generale per i pagamenti eccedenti l'importo di €. 5.000,00.
2. La violazione del presente obbligo sarà oggetto di valutazione della Segreteria Generale.

Articolo 21

Funzioni Economo

1. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni potrà avvalersi di un economo nominato dal Segretario Generale.
2. L'Economo provvederà alla regolare tenuta della contabilità dell'Ente anche con sistemi informatici, nonché a provvedere alle operazioni di cassa, preventivamente autorizzate dal Tesoriere.
3. Le operazioni di cassa di importo inferiore a €. 200,00 poste in essere dall'Economo non necessitano di alcuna autorizzazione, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di rendicontarne l'utilizzo al Tesoriere.

TITOLO V- LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 22

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale redatto secondo il criterio di cassa.
2. Mediante il rendiconto, il Segretario Generale ed il Tesoriere dimostrano le somme incassate, i pagamenti effettuati e la consistenza finale del fondo di cassa, mentre la Segreteria Generale dimostra i risultati della gestione svolta, in rapporto alle previsioni del bilancio, al fondo di cassa dei precedenti esercizi ed al patrimonio.
3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa (o nota integrativa) della Segreteria Generale.
4. Al rendiconto sono altresì allegati:
 - a) la relazione del Collegio dei Sindaci;
 - b) il rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale redatto secondo il principio di competenza;
5. Il risultato complessivo, fondo o deficit di cassa, deriva dalla somma algebrica del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ed il saldo degli incassi e dei pagamenti dell'esercizio stesso.

Articolo 23

Deliberazione del rendiconto

1. Il rendiconto è approvato dalla Segreteria Generale, a maggioranza semplice dei componenti presenti, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Articolo 24

Crediti

1. Il rendiconto o comunque gli allegati allo stesso, debbono obbligatoriamente evidenziare le somme maturate o comunque di competenza dell'anno ma non ancora incassate alla fine dell'esercizio.
2. Le somme di cui al precedente comma restano iscritte fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi ovvero siano estinti per prescrizione o venuti meno per ragioni indicate al successivo comma 3.
3. E' fatto assoluto divieto di mantenere iscritti i suddetti crediti laddove gli stessi vengano riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già eseguita legale estinzione o perché riconosciuti assolutamente inesigibili.
4. L'eliminazione totale o parziale dei crediti, che sono stati riconosciuti in tutto o in parte insussistenti o inesigibili, si provvede con specifiche deliberazioni della Segreteria Generale da adottarsi in sede di approvazione del rendiconto.

Articolo 25

Debiti

1. Il rendiconto o comunque gli allegati allo stesso, debbono obbligatoriamente evidenziare gli importi maturati o comunque di competenza dell'anno ma non ancora corrisposti alla fine dell'esercizio.
2. Gli importi di cui al precedente comma restano iscritti fino a quando i relativi debiti non siano stati pagati ovvero sino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. L'eliminazione, totale o parziale, dei debiti riconosciuti insussistenti o prescritti è disposta dalla Segreteria Generale.

Articolo 26
Risultanze della gestione

1. Il risultato contabile della Confederazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio da parte della Segreteria Generale ed è pari al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio aumentato degli incassi e diminuito dei pagamenti dell'esercizio.
2. Qualora il rendiconto si chiuda con un risultato contabile negativo, la Segreteria Generale valuterà l'adozione degli eventuali necessari provvedimenti.

Articolo 27
Situazione Patrimoniale (o Inventario)

1. La situazione patrimoniale (o inventario), è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti.
2. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza dell'Ente devono essere inventariati.

Articolo 28
Beni non inventariabili

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
 - a) i beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l'attività;
 - b) i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili;
 - c) i libri e le pubblicazioni di uso corrente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed allo Statuto della CONFEDIR.